



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



M I L A N O

INSERIRE TITOLO EVENTO

ESSERE REVISORI NEL TERZO SETTORE

Dssa Daniela Morlacchi

11 maggio 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Esempio di titolo intermedio

(per esempio tra una sezione e l'altra)

Titolo

il codice del Terzo settore ha previsto anche degli strumenti di controllo interno degli Ets, fra cui rientrano l'organo di controllo e la revisione legale dei conti.

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo deve essere nominato obbligatoriamente nelle fondazioni del Terzo settore.

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore esso deve essere nominato quando sono stati costituiti patrimoni destinati oppure quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

ORGANO DI REVISIONE

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La nomina dell'organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del Terzo settore

Ricordiamo infine che **regole particolari valgono per le imprese sociali**, e quindi anche per le associazioni e fondazioni che assumano questa particolare qualifica del terzo settore ai sensi del d.lgs. 112/2017..

Nelle imprese sociali la nomina dell'organo di controllo è sempre obbligatoria, mentre la revisione legale è prescritta soltanto al superamento di alcune soglie dimensionali (a meno che tale nomina non sia sempre e comunque imposta dalla disciplina “di soggetto”, cioè dalle norme del codice civile relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, ad esempio quella di società per azioni).

Si applica il generale rinvio alle norme previste per le società, in quanto compatibili all'organo di controllo degli ETS, ma per lo svolgimento del controllo negli enti del terzo settore è sostanzialmente differente da quanto previsto per le imprese soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento professionale e delle priorità del controllo



Il componente dell'organo di controllo di un ETS deve essere:

- un professionista, scelto dallo stesso ente e in possesso di una conoscenza profonda della gestione di tali organizzazioni e amministrativi
- un professionista che abbia l'importante compito di supportare, sempre nel rispetto del ruolo di controllo svolto, il vertice degli enti in modo che questo possa prendere decisioni sempre solide nel rispetto della normativa vigente, e nella consapevolezza dell'impatto di tali decisioni sulla gestione sia di breve che di lungo periodo, oltre che con la capacità di valutare la coerenza di tali decisioni alla mission

la composizione dell'organo di controllo

- Il numero dei componenti dell'organo di controllo è stabilito dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.
- Almeno un componente dell'organo di controllo è scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.
- Nel caso di organo monocratico i suddetti requisiti devono esser posseduti dall'unico componente.
- L'organo di controllo, qualora incaricato anche della revisione legale, è integralmente costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro.
- L'organo di controllo può essere monocratico o composto da più membri. Si ritiene preferibile che l'organo di controllo sia costituito da almeno 3 membri.



Il componente dell'organo monocratico o almeno uno dei componenti dell'organo collegiale dovrà esser scelto

fra gli iscritti:

nella sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
nell'albo degli Avvocati;
nell'albo dei Consulenti del lavoro;

fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali

Qualora all'organo di controllo sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i componenti (o l'unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Doveri dell'organo di controllo

Si tratta di una vigilanza molto ampia che si esercita in ordine:

- alla legge, (un monitoraggio delle finalità e della rendicontazione sociale nonché la vigilanza sulla conservazione del patrimonio minimo e l'attività da eseguire nel caso di scioglimento ed estinzione)
- allo statuto,
- ai principi di corretta amministrazione,
- all'adeguatezza e al concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile,
- al sistema di controllo interno.

Il professionista incaricato alla revisione legale degli ETS, oltre ai controlli contabili, ai controlli circa la congruità e l'adeguatezza del patrimonio dell'ente, l'esistenza di un inventario dei beni di proprietà, l'esistenza e la valorizzazione del magazzino, l'esistenza e l'effettiva consistenza dei crediti ecc...deve prestare attenzione a tutta una serie vincoli, previsti dal CTS, che si riflettono in modo importante sulla rappresentazione contabile e sul bilancio dell'Ente e che, se non rispettati, possono anche far perdere la qualifica di ETS all'ente stesso



Di seguito un'elencazione delle principali disposizioni che il revisore non può ignorare nella sua attività di controllo (l'elenco non pretende di essere esaustivo, ma vuole rappresentare una traccia da seguire nell'attività di controllo):

Art. 4/10 Patrimoni destinati: verificare la tenuta di scritture contabili separate;

Art. 6 Attività diverse: verificare il carattere di secondarietà e strumentalità;

Art. 7/79 Raccolte fondi: verificare la corretta destinazione dei fondi raccolti e la predisposizione dell'apposito rendiconto;

Art. 8 Distribuzione indiretta di utili: verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma;

Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento: verificare il corretto adempimento della procedura;

Art. 13 Bilancio: oltre ai controlli propedeutici alla relazione di revisione, verificare la corretta predisposizione dei documenti che lo compongono ed il corretto deposito nei termini;

Art. 16 Costi dei dipendenti: verificare il rispetto dei limiti di differenze retributive previste dalla norma.

Art. 17 Rimborso spese ai volontari: verificare le delibere autorizzative, i documenti di supporto ed il rispetto della procedura di autocertificazione prevista dalla norma

Art. 33 Dipendenti ODV: verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma;

Art. 36 Dipendenti APS: verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma;

Art. 56 Attività in convenzione con enti pubblici: verificare che il rimborso non ecceda i costi sostenuti;

Art. 79 Entrate commerciali e non commerciali: verificare la corretta allocazione contabile e la corretta tenuta della contabilità separata per le attività commerciali;

Art. 80 Regime forfetario: verificare il rispetto dei limiti di ricavo previsti dalla norma;

Art. 84 Entrate non commerciali delle ODV: verificare il corretto rispetto dei requisiti;

Art. 85 Entrate non commerciali delle APS: verificare il corretto rispetto dei requisiti;

Art. 86 Regime forfetario ODV e APS: verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma;

Art. 87 Scritture contabili ETS: verificare la tenuta della contabilità separata per l'attività commerciale e la redazione del rendiconto delle raccolte fondi

Adempimenti

gli ETS devono procedere anche all'iscrizione dei dati relativi ai soggetti che ricoprono le cariche sociali, integrando eventualmente le informazioni già presenti in seguito al processo di migrazione, ove ne ravvisassero gli estremi

Alla comunicazione che riguarda la nomina degli organi di controllo e di revisione devono essere allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali indicati agli artt. 30 e 31 del CTS.

Il formato da utilizzare per gli allegati è il medesimo previsto per il deposito bilanci (PDF/A)

L'aggiornamento delle informazioni indicate deve essere eseguito entro 30 giorni decorrenti dalla nomina

Sanzioni

In caso di mancato deposito delle informazioni/documenti relativi alle cariche sociali, il competente ufficio provinciale del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, trascorsi i quali, in caso di mancata ottemperanza, l'ente è cancellato dal Registro.

Inoltre, in caso di omesso deposito delle informazioni/documenti, gli amministratori possono essere puniti con una sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032.

Se il deposito avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è invece ridotta ordinariamente ad un terzo

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Daniela Morlacchi

*Dottore commercialista – revisore contabile
– revisore di cooperative – revisore enti
locali*

www.studiomorlacchi.it

stm@studiomorlacchi.it

